

**"AMICI DI DON MAURIZIO – ODV "**  
**Organizzazione di Volontariato**

**STATUTO**

**1. Denominazione, sede e durata**

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Amici di Don Maurizio – ODV", ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La denominazione "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" devono essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede nel Comune di Brignano Gera d'Adda (BG), in Via Lurano n. 20. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative o sezioni territoriali.

La durata dell'associazione è illimitata.

**2. Scopi**

L'associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento delle proprie finalità esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, tra cui in particolare:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) beneficenza e sostegno a persone in condizioni di bisogno;
- c) interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione;
- e) tutela dei diritti civili;
- f) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

L'associazione può inoltre esercitare attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

**3. Finalità**

- 3.1. L'organizzazione, pone a fondamento della propria opera lo spirito di dedizione e fratellanza che ha ispirato la vita di Don Maurizio Devicenzi, sacerdote prematuramente scomparso, umile e generoso, altruista e maestro di vita cristiana, testimone del Vangelo, promotore e animatore tra i suoi giovani e nelle comunità parrocchiali di tante iniziative di carità, giustizia e aiuto ai bisognosi.
- 3.2. L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende proseguire l'opera di Don Maurizio invitando i cristiani e tutte le persone di buona volontà ad unirsi ed a collaborare, con spirito di carità e fraternità evangelica, al fine operare una vera e concreta condivisione, solidarietà e vicinanza con persone che vivono in situazioni di necessità, indigenza o qualsiasi forma di difficoltà o disagio.
- 3.3. L'organizzazione, resta attenta e disponibile ad operare ed intervenire in aiuto e sostegno di ogni possibile necessità o bisogno che riguarda singole persone, gruppi di persone, popoli e si propone in modo particolare, come Don Maurizio, di impegnarsi nell'educazione dei giovani e nella realizzazione di progetti missionari in paesi in via di sviluppo per la crescita e la diffusione di una cultura di giustizia, di pace e reale promozione di tutti gli inviolabili diritti civili e umani.
- 3.4. L'organizzazione, per perseguire gli scopi statutari, può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017, anche attraverso iniziative, eventi e manifestazioni, destinando i proventi al sostegno delle attività statutarie.
- 3.5. L'organizzazione, si ispira ai valori cristiani trasmessi secondo il magistero della Chiesa Cattolica e si impegna a promuovere il dialogo ecumenico e interreligioso.
- 3.6. L'organizzazione, ritiene utile per realizzare gli scopi statutari promuovere la conoscenza, specialmente fra i giovani, della figura di Don Maurizio Devicenzi, del suo stile di vita e della sua spiritualità.
- 3.7. Al fine di svolgere le proprie attività, l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
- 3.8. Nella pianificazione delle proprie attività, l'organizzazione terrà in considerazione le proposte diocesane e parrocchiali del territorio dove andrà ad operare, restando in sintonia con il grande spirito di unione e amore verso la chiesa che ha sempre ispirato don Maurizio.

**4. Aderenti all'organizzazione**

- 4.1. Sono associati dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che, condividendone le finalità, ne fanno richiesta e vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

- 4.2. Possono essere ammessi come associati persone fisiche nonché enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro. Il numero degli enti associati non può in ogni caso superare il cinquanta per cento del numero complessivo degli associati.
- 4.3. Il numero degli associati è illimitato.
- 4.4. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

## **5. Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti**

- 5.1. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.
- 5.2. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'organizzazione.
- 5.3. Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:
  - ✓ per dimissione volontaria;
  - ✓ per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
  - ✓ per decesso;
  - ✓ per comportamento contrastante con gli scopi e le finalità statutarie;
  - ✓ per persistente violazione degli obblighi statutarie.
- 5.4. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro un termine congruo. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato.

## **6. Diritti e doveri degli aderenti**

- 6.1. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 6.2. L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.
- 6.3. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.
- 6.4. Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, di conoscere i programmi dell'associazione e di recedere in qualsiasi momento.
- 6.5. Gli associati sono tenuti a rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, nonché a versare la quota associativa eventualmente deliberata dall'assemblea.

## **7. Patrimonio - Entrata**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili, erogazioni, donazioni, lasciti, fondi di riserva e da ogni altro bene acquisito a qualunque titolo.

Le entrate dell'associazione sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, rimborsi derivanti da convenzioni, proventi da raccolta fondi, rendite patrimoniali, nonché da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

## **8. Organi Sociali dell'Organizzazione**

- 8.1. Organi dell'organizzazione sono:
  - ✓ l'assemblea degli aderenti;
  - ✓ il Consiglio Direttivo;
  - ✓ il Presidente.
- 8.2. Potranno essere inoltre costituiti i seguenti organi secondo le decisioni dell'assemblea degli aderenti:
  - ✓ L'Organo di controllo;
  - ✓ il Revisore legale.

## **9. Assemblea degli aderenti**

- 9.1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
- 9.2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.
- 9.3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.
- 9.4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 9.5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
  - ✓ l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
  - ✓ l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
  - ✓ l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

9.6. Altri compiti dell'Assemblea sono:

- ✓ eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- ✓ eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto)
- ✓ eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto)
- ✓ approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ✓ ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- ✓ fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

9.7. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

9.8. L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

9.9. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto dalla prassi, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

9.10. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.11. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze previste dal presente statuto.

9.12. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

## 10. Consiglio Direttivo

10.1. Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

10.2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

10.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

10.4. Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti)
- f) nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra i non aderenti;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- j) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- k) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;

- l) nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

10.5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

10.6. In caso di dimissioni, cessazione o espulsione di un membro del Consiglio Direttivo, il primo degli aderenti non eletti viene automaticamente integrato al suo posto. Nel caso nessuno dei non eletti accetti la nomina o in loro assenza, sarà convocata l'assemblea per l'elezione del Consigliere mancante.

## **11. Il Presidente**

11.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

11.2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- e) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

11.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## **12. Organo di controllo e revisione legale**

L'organo di controllo o il revisore legale sono nominati nei casi previsti dalla legge.

## **13. Gratuità delle cariche**

13.1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

13.2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

## **14. Bilancio**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio è redatto secondo i modelli e gli schemi previsti dalla normativa vigente per gli enti del Terzo settore ed è sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro i termini di legge.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

## **15. Modifiche allo Statuto - - Scioglimento dell'associazione**

15.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

15.3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **16. Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore, al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e a sue eventuali variazioni.